

CONSIGLIO PROVINCIALE
CORPORAZIONI
CUNEO

BIBLIOTECA

Sez. 7


Div. 3d-1181

N. 2162



CAMERA DI COMMERCIO ED INDUSTRIA

DELLA PROVINCIA DI CUNEO



REGIO DECRETO

E

REGOLAMENTO

per l'applicazione della tassa camerale



BIBLIOTECA
C.C.I.A.A. CUNEO


32-H-188

Cuneo - Tip. Provinciale G. Marengo.



CAMERA DI COMMERCIO ED INDUSTRIA

DELLA PROVINCIA DI CUNEO



REGIO DECRETO

E

REGOLAMENTO

per l'applicazione della tassa camerale

N. 5588

BID. 5001196135

COLL. 32. H. 188



Consiglio di Amministrazione - Cuneo - Tip. Provinciale G. Marengo.

Bollo 200

Posizione 3d

di inventario 18-2-18

CAMERA DI COMMERCIO ED INDUSTRIA

della Provincia di Cuneo

Regio Decreto 1° Febbraio 1914, N. 104

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i RR. Decreti del 23 Maggio 1907, n. CCVIII (parte supplementare) e del 24 Maggio 1908, numero CCLXXIII (parte supplementare) che autorizzano la Camera di Commercio ed Industria di Cuneo ad imporre un'annua tassa sugli esercenti industria e commercio nel Distretto Camerale e ne approvano il Regolamento relativo di riscossione;

Visti la Legge 20 marzo 1910, n. 124, sull'ordinamento delle Camere di Commercio ed Industria e il Regolamento approvato con il Regio Decreto 19 Febbraio 1911, n. 245;

Viste le deliberazioni della Camera di Commercio ed Industria di Cuneo del 1° Aprile 1912 e 25 Agosto 1913;

Udito il parere del Consiglio Superiore del Commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato e reso esecutivo il nuovo Regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa sugli esercenti commerci e industrie nel Distretto della Camera di Commercio ed

Industria di Cuneo, secondo l'unito testo visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni per l'applicazione e la riscossione della tassa a favore della Camera di Commercio ed Arti di Cuneo, approvate coi RR. Decreti del 23 Maggio 1907, n. CCVIII (parte supplementare) e del 24 Maggio 1908, n. CCLXXIII (parte supplementare).


Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° Febbraio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.



REGOLAMENTO

per l'applicazione della tassa camerale

Art. 1.

L'imposta annua consentita alle Camere di Commercio dalla Legge organica 20 Marzo 1910, N. 121, deve essere corrisposta a beneficio della Camera di Commercio di Cuneo da tutti gli esercenti industria e commercio, di cui alla categoria *B* ed al gruppo XXVI della categoria *C* della tabella di classificazione dei redditi di ricchezza mobile, esplicitanti la loro attività nella circoscrizione di questo Distretto Camerale.

Art. 2.

Gli Enti ed individui che esercitano commerci ed industrie nel territorio dipendente da questa Camera, nonchè nel Distretto di altre Camere di Commercio, sono soggetti al pagamento dell'imposta a favore di questa Camera per quella parte di reddito che realizzano nel Distretto della medesima e che verrà calcolata colla procedura dalla legge fissata.

Art. 3.

Ogni anno, in base al fabbisogno, risultante dal bilancio preventivo, la Camera sottoporrà all'approvazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio l'aliquota effettiva di tassa da imporsi, che non potrà superare il limite massimo di L. 0,40 per ogni cento lire di reddito netto. Sono esenti da tassa i redditi netti inferiori alle L. 933,34.

Art. 4.

Ogni anno, entro il mese di Gennaio, gli Agenti delle Imposte del Distretto Camerale compileranno gli elenchi di tutti i contribuenti soggetti all'imposta di ricchezza mobile compresi nella categoria *B* e nel gruppo XXVI della categoria *C* della suaccennata tabella di classificazione.

Art. 5.

Pure nello stesso tempo saranno compilati dai vari Agenti delle Imposte elenchi speciali, contenenti gli accertamenti suppletivi dei redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile non stati compresi nell'accertamento principale dell'anno in corso.

Art. 6.

Gli elenchi medesimi dovranno indicare:

- 1° il numero d'ordine;
- 2° l'articolo di riferimento al ruolo dei contribuenti per l'imposta della ricchezza mobile;
- 3° il cognome e nome dei contribuenti e la denominazione delle società e delle ditte;
- 4° la qualità ed il luogo dell'esercizio;
- 5° le osservazioni eventuali.

Art. 7.

L'elenco principale e quello suppletivo dovranno formare due distinti fascicoli coll'indicazione, nel suppletivo, dell'anno al quale si riferisce il reddito.

Art. 8.

Per i contribuenti aventi succursali, filiali e simili nel Distretto della Camera si compileranno d'ufficio gli elenchi complementari principali e suppletivi.

Art. 9.

Ricevuti gli elenchi di cui agli articoli 6 e 7, e compilati gli elenchi complementari di cui all'articolo 8, la Camera compila la matricola della tassa, la quale dovrà pubblicarsi per non meno di dieci giorni all'albo pretorio.

Le nuove iscrizioni e le variazioni in confronto dell'anno precedente sono notificate entro lo stesso termine agli interessati per mezzo del messo comunale.

Art. 10.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione della matricola o dalla notificazione individuale, gli interessati possono ricorrere alla Camera di Commercio.

Art. 11.

Decorso detto termine, si compila, in base alla matricola, il ruolo delle partite non contestate o definite che viene approvato dalla Camera e, in via straordinaria, dalla Presidenza.

Art. 12.

I ruoli dovranno indicare:

- 1° il numero d'ordine;
- 2° l'articolo di riferimento del ruolo per l'imposta di ricchezza mobile;
- 3° il cognome e nome dei commercianti e degli industriali, e la denominazione delle società o delle ditte;
- 4° il genere di commercio od industria esercitato;
- 5° l'ammontare della tassa dovuta da ogni contribuente in base all'aliquota fissata per ogni lira di reddito netto.

I ruoli stessi dovranno pure contenere una colonna per le annotazioni di pagamento dell'imposta, cioè per il numero della quietanza, la data del pagamento, la somma pagata.

Art. 13.

Ottenuta l'approvazione della Camera o della Presidenza, a sensi dell'articolo 11, la Camera, non più tardi del 15 Marzo, trasmette i ruoli in piego raccomandato al Prefetto, perchè li renda esecutivi a termini di legge.

Art. 14.

Il Prefetto, dopo l'approvazione dei ruoli, li trasmette ai Sindaci entro lo stesso mese di Marzo, perchè li pubblichino, per un periodo di otto giorni, mediante deposito nell'Ufficio Comunale ed affissione nell'albo pretorio di un avviso annunziante il deposito medesimo.

Art. 15.

Trascorsi gli otto giorni dalla pubblicazione, i ruoli saranno dai Sindaci trasmessi per la riscossione ai rispettivi esattori comunali o consorziali, muniti della relazione della eseguita pubblicazione e dell'avvenuta affissione dell'avviso, di cui all'articolo precedente.

Art. 16.

Contro le risultanze del ruolo si può ricorrere, nel termine di un mese dalla pubblicazione, alla Camera di Commercio soltanto per l'iscrizione di partite contestate non definite, per omissione della prescritta notificazione o per errore materiale.

Sui reclami presentati in via amministrativa dai contribuenti, tanto in sede di accertamento quanto contro il ruolo, si pronuncia entro un mese la Camera di Commercio in base al parere dell'apposita Commissione, e le relative decisioni sono notificate agli interessati per mezzo dell'usciera comunale.

Art. 17.

Contro la decisione della Camera sui reclami contro la formazione dei ruoli può il contribuente ricorrere al Tribunale, che ha giurisdizione sulla Città ove ha sede la Camera, il quale giudica inappellabilmente.

I reclami contro la percezione dei diritti sono giudicati inappellabilmente dall'Autorità giudiziaria, secondo le ordinarie regole di competenza.

Art. 18.

L'interposizione del reclamo non sospende l'esazione dell'imposta.

Art. 19.

La riscossione della tassa camerale verrà fatta a mezzo degli esattori comunali o consorziali; essa è regolata dalle stesse norme, principii e privilegi fiscali con cui è regolata la percezione delle tasse erariali.

Art. 20.

La tassa dovrà essere pagata ogni anno in tre rate quadrimestrali, la prima al 10 Aprile, la seconda al 10 Agosto e la terza al 10 Dicembre, previo l'avviso che l'esattore farà recapitare ad ogni contribuente.

Art. 21.

La cessazione totale o parziale del reddito, che avvenga durante l'anno, dà diritto allo sgravio della imposta dal giorno della cessazione. Per ottenere il rimborso dell'imposta camerale, indebitamente pagata, il contribuente dovrà presentare una dichiarazione rilasciata dall'Agenzia delle Imposte, dalla quale risulti l'epoca in cui è avvenuta la cessazione del reddito.

Detto rimborso viene ordinato con decreto del Presidente della Camera ed effettuato dall'esattore che ha riscossa l'imposta, contro rimessione del decreto stesso da parte della Camera.

Art. 22.

L'esattore ha l'obbligo del non riscosso per riscosso; egli dovrà versare l'intero ammontare di ciascuna rata entro venti giorni dalla scadenza. L'esattore che, entro il termine predetto, non abbia eseguito i dovuti versamenti o li abbia eseguiti solo in parte, incorrerà nella multa di quattro centesimi per ogni lira non versata e per ogni cinque giorni di ritardo nel versamento.

La Camera riferirà la cosa immediatamente al Prefetto, perchè provveda a termini di legge in vigore per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 23.

Entro il mese di Dicembre l'esattore dovrà rendere il conto della gestione, corredandolo di tutti i documenti giustificativi del carico e del discarico.

Art. 24.

Il carico è costituito dell'ammontare dei ruoli principali, suppletivi e complementari, stati consegnati nel corso dell'anno per la riscossione; detti ruoli dovranno essere restituiti alla Camera nei termini stabiliti per la restituzione di quello di ricchezza mobile.

Le eventuali rimanenze attive di precedenti esercizi non potranno essere comprese nel carico di quello che si chiude, ma dovranno essere versate separatamente per essere portate fra i residui attivi.

Art. 25.

Il discarico si giustificherà:

a) colla indicazione delle quitanze dei versamenti fatti al Cassiere della Camera;

b) coi documenti comprovanti la spesa per la spedizione del denaro versato o suoi rappresentanti;

c) colla indicazione della somma prelevata dall'esattore per l'aggio di riscossione spettantegli;

d) coi decreti di restituzione o di esonero di tassa, emanati dal Presidente della Camera a senso dell'articolo 21;

e) collo stato delle quote inesigibili, nel quale l'esattore dovrà per ogni quota dichiarare la causa dell'inesigibilità, se cioè per inesistenza, irreperibilità od insolvenza del contribuente.

Siffatte cause di inesigibilità dovranno essere confermate dall'Agente delle Imposte con apposita sua dichiarazione che comprovi il rimborso già avvenuto delle corrispondenti quote d'imposta di ricchezza mobile e che verrà estesa in calce allo stato medesimo.

Art. 26.

Il conto sarà presentato in doppio originale in carta libera; una copia resterà presso la Camera e l'altra sarà restituita all'esattore con la relativa dichiarazione a di lui scarico.

Art. 27.

L'aggio da corrisondersi per la riscossione dell'imposta camerale e per tutte le relative operazioni, sarà quello delle imposte erariali e relative sovrimposte.

Art. 28.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Regolamento si avrà rapporto alle leggi, ai regolamenti, ai decreti ministeriali ed ai capitoli normali vigenti per l'applicazione e la riscossione delle imposte dirette dello Stato, in quanto provvedano o siano applicabili.

Visto, d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio

NITTI

